



Salvaguardia castagneti A.C. 1650

Dossier n° 166 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1650
Titolo:	Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge C. 1650, composta da 17 articoli suddivisi in 4 Capi, reca "Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva". Più in dettaglio il Capo I disciplina le "Disposizioni generali" (art. da 1 a 6); il Capo II prevede disposizioni in materia di "Interventi pubblici per la filiera castanicola" (art. da 7 a 12); il Capo III disciplina gli "Incentivi ai castanicoltori" (art. da 13 a 14) e, infine, il Capo IV prevede "Disposizioni transitorie e finali" (art. da 15 a 17).

Il **Capo I** disciplina disposizioni di carattere generale, tra cui, l'ambito di applicazione e le finalità, le definizioni, l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta da guscio, i Piani di settore della filiera castanicola, i marchi di filiera e i Centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno.

L'**articolo 1** delimita l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento. Più nel dettaglio si attribuisce allo Stato il compito di promuovere e favorire: interventi di **recupero, prevenzione, manutenzione e salvaguardia** dei **castagneti** da frutto e da legno e interventi di **sostegno e promozione** del settore castanicolo nazionale.

Inoltre, vengono richiamati i **principi** sanciti dalla Costituzione in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art.9, comma 2) e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali [art. 117, comma 2, lettera s)] e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14.

L'**articolo 2** reca una serie di **definizioni**, tra cui quella di **castanicoltori**, di **castagneti da frutto in attualità di coltura**, di **castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale** e, infine, di **castagneti da legno**.

L'**articolo 3** prevede l'**istituzione**, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del **Tavolo di filiera per la frutta in guscio**, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, nell'ambito del Tavolo vi deve essere una specifica **sezione relativa alla castanicoltura** ed è costituito l'**Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente**.

L'**articolo 4** prevede l'adozione del **Piano di settore della filiera castanicola** con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano, che ha durata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a **fornire** alle **regioni** gli **indirizzi** sulle misure e sugli obiettivi di interesse, inoltre fornisce all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente i **dati** relativi al settore castanicolo.

L'**articolo 5** disciplina la possibilità per le **regioni** di istituire **marchi** finalizzati a certificare il rispetto di

standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un **marchio unico** di qualità che le regioni possono adottare e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

L'**articolo 6** prevede che le **regioni**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano chiamate a sviluppare almeno altri **due centri** che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.* Si ricorda che il **primo Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno** è stato accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020 ed è ubicato nella regione **Piemonte**.

Il **Capo II** disciplina **interventi pubblici** per la filiera castanicola. Più nel dettaglio sono previste disposizioni per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie; misure per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura; sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità; formazione degli operatori; riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali ed, infine, protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno.

L'**articolo 7** prevede norme per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie. Più nel dettaglio è autorizzata una spesa pari ad **1 milione di euro** a decorrere dal **2021** per **progetti** di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'**innovazione** dei modelli colturali e al miglioramento della **competitività della filiera**. Inoltre, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di **1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021** per il finanziamento di **progetti** di ricerca multidisciplinari sulle **emergenze fitosanitarie** nel settore castanicolo.

L'**articolo 8** prevede interventi per la **sostenibilità** e l'**internazionalizzazione** delle filiere nella castanicoltura. A tal fine, Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli per consentire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura. Inoltre, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'**internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura**.

L'**articolo 9** prevede **interventi** di **sostegno** e **valorizzazione della filiera castanicola** e **criteri di premialità** nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'**articolo 10** prevede modalità per l'individuazione di **percorsi formativi**, anche universitari in materie legate al mondo della castanicoltura.

L'**articolo 11** detta disposizioni per il **riconoscimento** della **presenza storica del castagno** sul territorio e per la **valorizzazione** dei **prodotti locali** per **stimolare il turismo enogastronomico** legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

L'**articolo 12** prevede **protocolli** per la **produzione** di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill* e per il **ripristino degli impianti di castagno**.

Il **Capo III** prevede **incentivi** ai castanicoltori attraverso l'istituzione del **Fondo per la promozione della filiera castanicola**. Inoltre sono previsti controlli e sanzioni.

L'**articolo 13** istituisce il **Fondo per la promozione della filiera castanicola** nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con una dotazione iniziale di **8 milioni di euro** per l'anno **2021** e di **10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022**. Tali risorse sono **ripartite** tra le **regioni** e sono destinate **ai castanicoltori** sotto forma di **contributo** a copertura parziale delle spese da sostenere per **interventi** di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino dei castagneti.

L'**articolo 14** prevede che le **regioni** programmino **controlli** sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 13. Inoltre, è prevista l'applicazione di **sanzioni** nei confronti dei **castanicoltori** che realizzino gli interventi oggetto di contributo in modo **parziale o carente** rispetto a quanto indicato nella relativa domanda.

Il **Capo IV** detta **disposizioni transitorie e finali**.

L'**articolo 15** istituisce, nell'ambito del **Tavolo** di filiera per la frutta in guscio (articolo 3), il **Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne**.

L'**articolo 16** prevede la clausola di copertura finanziaria per gli **oneri** derivanti dal provvedimento in esame pari a **10,5 milioni di euro** per il **2021** e **12,5 milioni di euro** annui a decorrere dal **2022**.

L'**articolo 17** prevede la **clausola di salvaguardia**, disponendo che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia agricoltura di **competenza residuale regionale** (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Assume anche rilievo la materia, di **esclusiva competenza statale**, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s); con riferimento all'articolo 14, recante sanzioni amministrative assume infine rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il **comma 2 dell'articolo 3** prevede la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per la frutta in guscio; inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione del piano di settore della filiera castanicola (**articolo 4, comma 1**) e dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno (**articolo 11, comma 2**); i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa mill* (**articolo 12, comma 1**) e il riparto del fondo per la promozione della filiera castanicola (**articolo 13, comma 4**).

La previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei "percorsi formativi superiori" (**articolo 10, comma 1**); *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio cosa si intenda per "percorsi formativi superiori"; infatti qualora si faccia riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale, appare giustificata la previsione dell'intesa; qualora invece si faccia riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, potrebbe risultare maggiormente idonea la previsione del parere, essendo coinvolta in modo prevalente la competenza esclusiva statale concernente le norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n); si richiama in proposito anche la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha ricondotto a tale esclusiva competenza statale la previsione generale del contenuto dei programmi);*

Si valuti poi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole di attuazione delle misure di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo (articolo 7, comma 1).

Il **comma 2 dell'articolo 9** prevede poi che il Ministro delle politiche agricole "d'intesa con le Regioni" possa individuare criteri di premialità nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico; il medesimo comma prevede anche l'individuazione da parte del Ministro "in accordo con le Regioni", di specifiche misure ed interventi adeguati e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR; *al riguardo, si valuti l'opportunità di fare in entrambi i casi riferimento alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.*

Cost166	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura